

Allegato "B" al n.18353 racc.

Statuto della Fondazione Marco Besso Ente Filantropico del terzo settore

Articolo 1

(Denominazione e sede)

La "Fondazione Marco Besso", riconosciuta in Ente morale con Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1651, ha sede permanente in Roma, nel Palazzo Besso, Largo di Torre Argentina n. 11, alla stessa trasferito in proprietà dal Fondatore, commendatore Marco Besso, con atto notaio Dr. Paolo Castellini, registrato a Roma il 7 giugno 1918, al numero 7599 del registro 389, atti pubblici.

2. La Fondazione, già iscritta nel Registro Nazionale del Terzo Settore quale Ente del terzo settore, ha modificato lo statuto per l'acquisizione della qualifica di Ente Filantropico di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) con iscrizione nella sezione apposita del Registro Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2

(Scopi e attività istituzionali della Fondazione)

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, come di seguito elencate.

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue scopi di natura solidaristica e di utilità sociale, come di seguito elencati, e per tali fini, esercita, in via principale, attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, lett. d), f), g), h), i), l), o),u) del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Promuovere l'incremento dell'economia nazionale, incoraggiando gli studi ad essa attinenti, le esperienze tecnico-scientifiche.

A tale scopo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà:

a) istituire Commissioni per lo studio, l'esame e l'esperimento di invenzioni e scoperte;

b) accordare sussidi, promuovere concorsi, assegnare premi per aiutare sia dette invenzioni o scoperte, sia pubblicazioni tecnico-scientifiche originali italiane, sia ogni altra analoga manifestazione e facendosi anche editrice di opere o di periodici;

c) promuovere o subsidiare corsi d'insegnamento teorici o pratici, conferenze e simili;

d) assegnare a cittadini italiani anche in concorso ed in comunanza di spese con altre istituzioni, premi, borse di studio e di viaggi all'interno e all'estero anche in forma di prestito.

3. Svolgere un'azione per il miglioramento morale e sociale delle classi lavoratrici e delle classi medie.

A tale scopo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà:

a) promuovere o subsidiare conferenze e corsi popolari anche gratuiti;

b) curare la compilazione, l'edizione e la diffusione di libri educativi, anche con la distribuzione gratuita di tali libri, in premio agli scolari delle scuole inferiori e medie in Roma e fuori;

c) istituire o subsidiare corsi per insegnamento di lavoro o di disegno, a profitto degli operai e per il progresso tecnico delle arti;

d) istituire o subsidiare biblioteche circolanti;

e) contribuire alla diffusione di cinematografie educative e di ogni altro

mezzo di propaganda morale atto a penetrare nella vita quotidiana e negli ambienti

famigliari;

f) promuovere nei locali della Fondazione conferenze e letture, anche pubbliche, ad invito o a pagamento e accogliendovi convegni o congressi e riunioni per trattare di materie attinenti agli scopi della Fondazione.

4. Conservare la Biblioteca lasciata dal Fondatore, denominata «Biblioteca Besso», mediante: l'implemento del patrimonio librario con opere che corrispondano più specificamente ai fini della Fondazione; il completamento delle raccolte iniziate dal Fondatore, con particolare riguardo alle opere di consultazione e di bibliografia; la conservazione e l'implemento delle raccolte di opere donate o lasciate per testamento alla Fondazione.

La Biblioteca è provvista di sale da studio e di riunioni per gli studiosi; è aperta, preferibilmente, nelle ore in cui sono chiuse le biblioteche pubbliche, o comunque secondo giorni ed orari prestabiliti resi opportunamente pubblici; ad essa saranno ammessi gli studiosi con permessi permanenti o da rilasciarsi di volta in volta, secondo il regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

5. La Fondazione può, altresì, esercitare ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle principali, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo le attività connesse o strumentali a quelle principali, i cui proventi economici, se realizzati, sono comunque utilizzati esclusivamente ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, richiamate nell'atto costitutivo de Fondatore.

Articolo 3

(Rapporti con la Fondazione Ernesta Besso)

1. A norma del codicillo del Comm. Marco Besso, redatto in Fiuggi il 16 Giugno 1918, è stata istituita la "Fondazione Ernesta Besso" eretta in Ente morale con Regio Decreto 28 dicembre 1922, n. 1853. Detta Fondazione, istituita sotto la protezione della Fondazione Marco Besso e da questa sussidiata nel rispetto delle norme sugli enti filantropici del Terzo Settore, ha la sua sede nei locali della Fondazione Marco Besso, a cui carico restano sia la manutenzione dei medesimi, sia le spese inerenti al loro perfetto funzionamento.

I rapporti tra le due Fondazioni saranno regolati da un'apposita convenzione volta a migliorare la collaborazione e la sinergia tra di esse.

2. Alla Fondazione Marco Besso è affidata in perpetuo la direzione ed amministrazione dell'altra Fondazione istituita dallo stesso Comm. Besso ed intitolata al compianto suo figlio Salvatore, per l'assegnazione di Borse di studi superiori e viaggi di istruzione a giovani nati in Trieste, eretta in Ente morale con Decreto Luogotenenziale 28 Ottobre 1917 n. 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 Dicembre 1917, n. 298.

La "Fondazione Salvatore Besso" sarà retta dal suo particolare Statuto, approvato col suindicato Decreto e dal relativo regolamento.

Articolo 4

(Mezzi della Fondazione)

1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, e per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione utilizza le rendite derivanti dal suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Tutti i redditi e i proventi mobiliari e immobiliari di totale proprietà della Fondazione potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'assolvimento degli oneri connessi al funzionamento della Fondazione, compresi quelli inerenti alla gestione delle risorse umane e strumentali.

2. Sono inoltre destinati al perseguimento delle finalità statutarie gli eventuali proventi economici delle attività diverse da quelle principali, o a loro connesse, o

strumentali, di cui all'art. 2 comma 4, i cui proventi possono essere impiegati per eventuali spese a carattere straordinario.

3. Per le obbligazioni della Fondazione, risponde a norma dell'art. 22 comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017, soltanto l'ente con il suo patrimonio.

4. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. È in ogni caso vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate.

6. Ai fini di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di eticità correttezza e trasparenza, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet dei bilanci, e rispettati i criteri di efficienza in una responsabile, sana e prudente gestione e di contenimento dei relativi costi.

7. Ai sensi dell'art. 84, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 117/2017, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, ivi inclusi i redditi da locazione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Articolo 5

(Donazioni e lasciti testamentari)

1. La Fondazione potrà accettare, previe le debite autorizzazioni di legge ove necessarie, e su specifica delibera del Consiglio Direttivo, le donazioni e i lasciti che le venissero fatti per i suoi fini; anche con l'impegno di amministrarli distintamente dal patrimonio della Fondazione, e acconsentendo che portino il nome e la denominazione che sarà indicata dal donatore o testatore.

Articolo 6

(Direzione e Amministrazione della Fondazione)

1. La Fondazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto come di seguito indicato:

a) dalla persona che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, risulta nominata in seno al Consiglio, quale consigliere a vita, in ricordo della Signora Baronessa Lia Lumbroso Besso, ai sensi dello Statuto di cui al R.D. del 14 marzo 1929, n. 395, articolo 7, n. 1);

b) da due membri scelti da un insieme di almeno sei nomi designato dalla persona di cui alla lett. a), nominati dal Consiglio Direttivo;

c) da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo in carica;

d) da tre membri designati uno ciascuno dei seguenti Istituti e Corpi:

- Presidenza dell'Accademia dei Lincei;

- Fondazione Roma Sapienza;

- Comitato consultivo di cui all'art.22;

2. Il Consigliere di cui al comma 1, lettera a) è da considerarsi a vita e provvede a designare, anche con atto di ultima volontà, il suo successore nella carica. La persona così designata ha la medesima facoltà di designazione; e così di seguito.

3. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c) e d), durano in carica 6 anni e possono essere confermati a far data dalla scadenza anche nel semestre precedente. La durata del mandato è comunque prorogata fino al termine della riunione del Consiglio Direttivo successiva alla scadenza. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri di cui al comma 1, lett. d), per qualsiasi causa, l'Ente o soggetto che lo aveva designato sarà invitato a procedere alla sua sostituzione entro due mesi dalla cessazione. Il membro subentrante rimane in carica per un periodo di tempo pari a quello ancora spettante al Consigliere cessato dall'incarico, e può essere confermato.

4. Con riferimento alle nomine dei consiglieri di cui al comma 1, si applica l'articolo 2382 del codice civile che dispone in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza, fatti salvi ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

5. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno uguali diritti.

6. I membri del Consiglio Direttivo di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Consigliere Delegato, un Tesoriere e un Segretario. In caso di parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano in carica e, in caso di ulteriore parità o rinuncia, il più anziano di età. Tutte le cariche si intendono legate alla durata della carica di Consigliere, a eccezione del caso in cui siano affidate al Consigliere a vita di cui al comma 1, lettera a) per il quale la durata della carica sarà di sei anni dalla nomina oltre proroga fino al termine della riunione del Consiglio Direttivo successiva alla scadenza.

Tutte le cariche possono essere confermate.

8. Il Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti può dichiarare decaduto il Consigliere che non è più in grado di adempiere il proprio mandato ovvero che abbia compiuto atti contro la Fondazione. Il Consigliere a vita di cui al comma 1, lettera a) potrà essere dichiarato decaduto solo qualora abbia compiuto atti contro la Fondazione.

9. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decadrà per l'intero rimettendo la facoltà di nomina dei suoi componenti alla Presidenza della Repubblica.

10. Qualora il Consigliere a vita di cui al comma 1, lettera a) ometta di designare i sei nomi di cui al comma 1 lettera b), il Consiglio Direttivo potrà nominare liberamente i relativi componenti per le posizioni vacanti.

11. In caso di decadenza di cui al comma 4 e 8 del Consigliere a vita di cui al comma 1, lettera a) ovvero in caso di mancata designazione alla carica prevista dal comma 2, detta figura verrà meno unitamente ai Consiglieri di cui al comma 1 lettera b). Il Consiglio Direttivo diverrà quindi composto da sei membri.

Articolo 7

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione sociale ed economica della Fondazione.

In particolare esso:

a) delibera sugli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; approva i contratti e gli atti necessari al perseguimento delle finalità statutarie e allo svolgimento delle connesse attività della Fondazione;

b) cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, delibera sull'impiego dei capitali disponibili, collocandoli in titoli di Stato italiani o europei o in acquisizioni immobiliari;

c) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo ripartendo le risorse finanziarie da destinare ai vari scopi della Fondazione e alla attività della Fondazione Ernesta Besso nel rispetto delle norme sugli enti filantropici del Terzo Settore e anche acquisendo la destinazione delle risorse finanziarie erogate;

d) nomina Commissioni di propri membri e/o esperti esterni per lo studio di specifiche questioni, e per l'assegnazione di contributi o borse di studio di cui all'articolo 2;

e) delibera, su proposta del Consigliere Delegato, in ordine all'assunzione del personale da assegnare alle attività della Fondazione nonché su ogni altra situazione giuridica afferente al rapporto di lavoro;

f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza;

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti compresi gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Per le modificazioni dello Statuto è necessaria la maggioranza qualificata pari a 2/3 dei Consiglieri in carica.

3. Le votazioni sono fatte a voto palese, meno quelle riguardanti le persone che, su richiesta di almeno tre consiglieri, sono effettuate a scrutinio segreto.

4. Qualora per più di sei mesi non fosse possibile riunire il Consiglio Direttivo in numero legale, e nel caso in cui vi sia l'esigenza di operare con urgenza, le deliberazioni indispensabili per assicurare il funzionamento della Fondazione sono assunte dal Presidente d'intesa col Consigliere Delegato e con il Consigliere Tesoriere, e ne sarà riferito al Consiglio nella sua prima riunione, ai fini della relativa ratifica.

Articolo 8

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi, o comunque non meno di due volte l'anno, e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per l'interesse della Fondazione, o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio.

Trascorsi nove mesi dall'ultima riunione ciascun Consigliere ovvero l'Organo di Controllo potrà richiedere al Presidente di riunire il Consiglio Direttivo nei successivi trenta giorni e, in caso di inerzia, provvedere direttamente alla convocazione.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti anche indicando obiettivi e/o condizioni per l'esercizio.

3. Le funzioni esecutive, in particolare, sono affidate al Consigliere Delegato e al Tesoriere, per la parte che loro compete secondo il disposto degli artt. 11 e 12.

Articolo 9

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le riunioni; sovrintende alla attività della Fondazione; cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; assume provvedimenti di sospensione nei confronti del personale in servizio a vario titolo presso la Fondazione, salvo riferirne al Consiglio nella prima riunione utile per i provvedimenti definitivi.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente, e in caso di impedimento di questo dal Consigliere Delegato ovvero dal Consigliere più anziano per nomina.

Articolo 10

(Funzioni del Segretario)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente

dopo la loro approvazione; rilascia, con le medesime modalità, gli estratti e le copie dei verbali stessi.

Articolo 11 **(Funzioni del Tesoriere)**

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio della Fondazione d'intesa con il Consigliere Delegato; incassa ogni tipo di entrate, anche quando frutto dell'impiego di capitali o rendite; rilascia le quietanze; controfirma i mandati di pagamento firmati dal Consigliere delegato; esegue i versamenti in conto corrente presso la Banca alla quale è affidato il servizio di cassa; provvede, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, all'impiego dei capitali disponibili; predispone la proposta di bilancio annuale preventivo e consuntivo e ne riferisce al Consiglio; cura la corretta tenuta della contabilità della Fondazione.

Articolo 12 **(Funzioni del Consigliere Delegato)**

1. Il Consigliere Delegato istruisce gli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo; cura l'attuazione dei programmi e delle attività di ricerca e formazione della Fondazione; ha la direzione della Biblioteca, dei luoghi di riunione e delle pubblicazioni, firma la corrispondenza ordinaria, salvo quella riservata al Presidente; sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo; firma i mandati di pagamento controfirmati dal Tesoriere; può operare in caso di necessità e urgenza d'intesa con il Presidente e il Tesoriere riferendo al Consiglio nella sua prima riunione, ai fini della relativa ratifica; viene informato di tutti gli atti degli organi della Fondazione ed è responsabile, sulla base delle direttive del Presidente, dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. La durata del suo mandato è legata al ruolo di Consigliere e la sua retribuzione viene fissata all'atto della sua nomina o nella seduta del Consiglio immediatamente successiva. Essa, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, dovrà essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non potrà essere superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

2. In caso d'impedimento temporaneo del Consigliere Delegato si provvede alla sua sostituzione con un altro membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso.

3. Il Consigliere Delegato, d'intesa con il Presidente, cura la gestione del personale della Fondazione.

Articolo 13 **(Rimborso spese)**

1. A ciascun componente del Consiglio Direttivo spetta annualmente un parziale rimborso spese pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), salvo quanto è disposto dall'articolo 12 per il Consigliere Delegato. È comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14 **(Anno finanziario)**

1. L'anno finanziario della Fondazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il giorno 31 del mese di marzo viene approvato il bilancio preventivo dell'anno in corso. Entro il giorno 30 del mese di aprile il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione di missione e l'eventuale bilancio sociale dell'esercizio precedente; quest'ultimo, se l'elaborazione risulta dovuta, è redatto secondo i criteri della normativa vigente, contenendo l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle

persone fisiche.

2. I bilanci preventivo e consuntivo ottemperano ai requisiti contabili dei bilanci economici, assicurando trasparenza dei costi e dei ricavi dell'anno di riferimento, distinguendoli in voci omogenee, secondo i principi contabili stabiliti dalla normativa propria delle fondazioni. Le spese e gli incassi pluriennali sono iscritti nei bilanci annuali per la quota parte di competenza. Il bilancio consuntivo comprende anche la redazione di uno stato patrimoniale riferito al 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli adempimenti contabili sono assolti con la tenuta del Giornale e del Libro degli Inventari tenuti ai sensi degli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

I bilanci preventivo e consuntivo sono formati con lo schema e i contenuti di detta contabilità e dovranno essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore come previsto dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 mentre il bilancio sociale è redatto e depositato a norma degli artt. 14, comma 1 e 39 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15

(Celebrazione in memoria del Fondatore)

In ogni anno sarà tenuta nel mese di dicembre, o al più tardi, nel gennaio successivo, una pubblica adunanza in memoria della prima venuta in Roma del Fondatore, seguita il 2 dicembre 1863, e della morte della compianta sua Consorte, Signora Ernesta Besso, avvenuta il 12 gennaio 1913.

Articolo 16

(Revisore legale dei Conti)

1. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Revisore dei conti al quale è affidata la funzione di controllo e verifica dell'attività economica e finanziaria della Fondazione.

2. Nell'ambito della propria attività, il Revisore dei conti provvede, in particolare:

a) ad inviare al Consiglio Direttivo relazioni trimestrali sui risultati delle verifiche effettuate, formulando eventuali suggerimenti e proposte per il più corretto uso delle risorse finanziarie;

b) ad esprimere parere sul bilancio consuntivo, redigendo una apposita relazione che viene allegata alla proposta di bilancio predisposta dal Consigliere Tesoriere e presentata al Consiglio Direttivo.

La revisione legale dei conti può essere svolta dall'organo di controllo di cui all'art. 17 ed in tal caso tutti i membri dell'Organo di controllo devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali.

Articolo 17

(Organo di controllo)

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina l'organo di controllo, che può essere sia monocratico che collegiale, composto da tre componenti. La durata in carica è decisa dal Consiglio Direttivo ed è rinnovabile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri se non iscritti devono essere

scelti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Sono fatte salve comunque le norme tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 18

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto a Fondazioni con analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19

(Comitato Consultivo)

1. Ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi della Fondazione, il Consiglio direttivo potrà formare un Comitato consultivo composto di non più di cinque membri esterni alla Fondazione in possesso di riconosciuta qualificazione nei campi rientranti nelle finalità della Fondazione.

I componenti saranno nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e dureranno in carica tre anni e saranno rinnovabili. Il Comitato consultivo designerà un proprio membro a formare parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

(Rinvio alle disposizioni di leggi vigenti)

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi approvati dal Consiglio Direttivo, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia di Fondazioni e di Enti Filantropici del Terzo Settore.

Articolo 21

(Abrogazioni)

1. Lo Statuto deliberato dal Consiglio Direttivo il 25 maggio 2021 e approvato dalla Prefettura di Roma con decreto del 19 luglio 2021 e tutte le norme interne incompatibili con il presente Statuto sono abrogate.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie)

1. Sono istituiti come Consiglieri i componenti del Consiglio Direttivo in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto che cesseranno alla naturale scadenza prevista per i rispettivi mandati, oltre proroga sino al termine della riunione del Consiglio Direttivo successiva alla scadenza di cui all'art. 6, comma 3, e potranno essere confermati nelle modalità di cui al detto comma.

2. Sono automaticamente confermati nella carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere Delegato, Tesoriere e Segretario del Consiglio Direttivo aventi tali incarichi alla data di entrata in vigore del presente Statuto e potranno essere ulteriormente confermati ai sensi dell'art.6 comma 7.

3. Sono automaticamente confermati componenti del Comitato Consultivo i membri in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto che cesseranno alla naturale scadenza prevista per i rispettivi mandati e potranno essere confermati.

4. Sono automaticamente confermati a Revisore dei Conti e a componenti dell'Organo di controllo i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto che cesseranno alla naturale scadenza prevista per i rispettivi mandati e potranno essere confermati.

F.to Lucio Caracciolo

F.to Notaio Flavia Colangelo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
A ORIGINALE ANALOGICO

Certifico io sottoscritta,
Dott.ssa Flavia Colangelo, Notaio in Roma, iscritto nei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale,
che la presente copia, redatta su supporto informatico,
è conforme all'originale del documento analogico nei miei rogiti,
ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82 -
art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89. Tutti i fogli dell'originale
sono muniti delle prescritte firme. Roma, Via Appia
Nuova n. 261, sottoscritto nella data e all'ora risultante
dall'apposizione della firma digitale.
Il documento è composto di 15 pagine, 8 fogli in fronte/retro.